



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALBERTO MANZI"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Comuni di

Bolognano, Castiglione a Casauria, Pescosansonesco, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri

Via Dante Alighieri, 10 - 65029 TORRE DE' PASSERI (PE)

tel. 085.8884061 – C.F. 81000730689 - Cod. Mec. PEIC807003

e-mail: peic807003@istruzione.it - Pec: peic807003@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictorredepasperi.edu.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituto Comprensivo "Alberto Manzi" di Torre de Passeri (PE).
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per il triennio 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024. I criteri di ripartizione delle risorse saranno negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio dell'ultimo anno di vigenza, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente


1. Della delegazione della parte sindacale fanno parte oltre alla RSU anche i rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, accreditati presso la dirigenza. Il dirigente concorda con la parte sindacale le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo, fornendo ove prevista, la relativa documentazione.
2. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
3. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU e si svolgono in modalità telematica a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che impediscano lo svolgimento di riunioni in presenza. Al di fuori di tali casi la modalità online può comunque essere adottata, previo accordo tra le parti.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).



3



3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Della'. To its right is the number '4'. Further right, there are three more distinct signatures, including one that looks like 'C. G. S.' and another that is more stylized and difficult to decipher. The signatures are written in a cursive, handwritten style.


Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale presente sul sito web della scuola e sono responsabili della pubblicazione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento pubblicato in Albo di cui al comma 1, deve essere chiaramente firmato dalla persona che ne richiede la divulgazione, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato in sede, centrale, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.



5



Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Per le assemblee che si svolgono in modalità telematica, nella comunicazione dell'adesione da parte del personale deve essere indicato il tempo di percorrenza dalla propria abitazione per raggiungere il posto di lavoro.
6. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio allo scadere del tempo concesso per l'assemblea stessa, comprensivo anche del tempo di percorrenza.
7. Si ricorda che a norma del vigente CCNL 2016/18 (art. 23) il tempo di percorrenza entra a far parte del computo delle ore destinate alle assemblee per ciascun anno scolastico (10 ore).
8. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e di tutti i piani in cui si svolge lezione e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
9. Per le assemblee che si svolgono in uno dei comuni dell'istituto comprensivo di Torre de Passeri, o nei comuni di Scafa, Alanno, Manoppello, Popoli e Bussi, al normale orario previsto si aggiungono fino a massimo 30 minuti. Nei casi di assemblee nell'ambito provinciale ma fuori dai suddetti comuni, si aggiungono 60 minuti. Nei casi di assemblee nell'ambito regionale, ma fuori dalla provincia, si aggiungono 120 minuti.

Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La



6



comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Sciopero

1. L'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 02 dicembre 2020, prevede l'obbligo da parte del personale di dichiarare entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
2. Il personale che non sciopera deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste e non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; tuttavia, il dirigente può disporre un cambio orario o uno spostamento in altra classe/plesso **solo per assicurare la mera vigilanza agli alunni**.
3. Nel caso in cui tutto il personale ATA volesse partecipare allo sciopero, onde assicurare i servizi minimi essenziali, si procederà o alla turnazione o al sorteggio delle unità interessate ad assicurare il servizio:
 - a. Un collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici;
 - b. Direttore SGA, nel caso di pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei.
4. Il contingentamento riguarda solamente il personale ATA ed è finalizzato esclusivamente ad assicurare le prestazioni indispensabili previste dal comma 1 dell'art. 2 della legge 146/1990.
5. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
6. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
7. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. I soggetti individuati hanno il diritto di esprimere entro il giorno successivo alla ricezione della già menzionata comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, ove possibile.




Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sulla bacheca del registro elettronico. La lettura e l'eventuale presa visione/adesione delle circolari pubblicate dopo le 17:00 di ciascun giorno devono avvenire nella fascia oraria 08:00 – 17:00 del giorno successivo alla pubblicazione della comunicazione.
2. È fatta salva la possibilità per l'amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.



TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio


1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2022/2023 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale l'ammontare delle risorse, in effetti, non è mai contrattabile e dunque il loro importo totale deve essere oggetto di sola informazione preventiva.

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

- | | |
|--|-------------|
| a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 | € 44.203,50 |
| b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva | € 768,11 |
| c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa | € 3.507,70 |
| d) per gli incarichi specifici del personale ATA | € 2.498,42 |



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with '10' below it, and several other signatures on the right.

- | | |
|--|-------------|
| e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica | € 1.614,07 |
| f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti | € 1.839,52 |
| g) per la valorizzazione del personale, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 e ss.mm.ii. | € 10.546,94 |

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale

1. La legge di bilancio per il 2020 – la n. 160/2019 – ha previsto (art. 1, c. 249) che “le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione”. Tali risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale per l'a.s. 2022/2023 ammontano ad **€ 10.546,94**.
2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale sono utilizzati per aumentare gli stanziamenti del Fondo di Istituto.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. Le eventuali economie dell'anno scolastico precedente confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo. Confluiscono nel Fondo del corrente Anno Scolastico, gli avanzi dell'anno precedente, pari, dopo le liquidazioni, ad **€ 1.024,51**.
2. Le risorse totali del fondo dell'istituzione scolastica per l'A.S. 2022-2023 ammontano a:
 - Stanziamento A.S. 22-23: 44.203,50 €
 - Avanzo A.S. 21-22: 1.024,51 €
 - Compensi valorizzazione personale scolastico: 10.546,94 €
 - **TOTALE FIS A.S. 2022-2023: 55.774,95 €**





3. A tal fine, detratte l'indennità di direzione del DSGA (€ 3.630,00) e la quota riservata al suo sostituto (€ 508,18), sono assegnati per le attività del personale docente € **37.207,87** (72%) e per le attività del personale ATA € **14.428,90** (28%).

Le risorse finanziarie riferite al fondo dell'istituzione scolastica e non specificamente finalizzate verranno utilizzate con le seguenti priorità:

- a) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività svolte dal personale ATA in aggiunta ai normali obblighi di servizio.
- b) retribuzione delle attività aggiuntive d'insegnamento per il personale docente, connesse a progetti didattici svolti in aggiunta ai normali obblighi di servizio.

I progetti didattici aggiuntivi rispetto al curriculum ordinamentale saranno realizzati compatibilmente con le risorse di cui sopra.

Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento in modo paritario, in base alle competenze richieste per l'attività. In caso di insufficienza di risorse finanziarie, saranno individuati dal Collegio dei Docenti i criteri di priorità per la realizzazione dei progetti didattici aggiuntivi.

I compensi al personale docente ed ATA, per attività di coordinamento e/o di supporto organizzativo possono essere corrisposti anche in modo forfetario, ossia in compensi prestabiliti a fronte degli impegni e dei maggiori carichi di lavoro.

L'espletamento dell'incarico sarà comprovato mediante relazione e monitoraggio sull'attività svolta.

L'attribuzione degli incarichi verrà formalizzata con apposito provvedimento dal Dirigente Scolastico.

I compensi gravanti sul FIS non sono soggetti alle riduzioni di cui all'art. 71 della Legge n. 133/2008, in quanto non quantificabili giornalmente.

4. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari ad € 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF, previa comunicazione alla RSU d'istituto.

Art. 24 – Stanziamento risorse Fondo dell'istituzione scolastica

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:



Incarico	N. docenti	N. ore	Importo totale
1° Collaboratore del DS	1	180	3.150,00 €
2° Collaboratore del DS	1	120	2.100,00 €
Referente per autovalutazione di Istituto	1	60	1.050,00 €
Referente scuole dell'infanzia e referente RAV Infanzia	1	60	1.050,00 €
Referente per le tecnologie di Istituto	1	60	1.050,00 €
Addette alla vigilanza Infanzia di:			
Castiglione	1	26	455,00 €
Piano d'Orta	1	34	595,00 €
Tocco da Casauria	1	54	945,00 €
Torre de' Passeri	1	36	630,00 €
Pescosansonesco	1	10	175,00 €
Addetti alla vigilanza Scuola primaria			
Pescosansonesco	1	28	490,00 €
Piano d'Orta	1	48	840,00 €
Tocco da Casauria	1	63	1.102,50 €
Torre de' Passeri	1	71	1.242,50 €
Addetti alla vigilanza Scuola secondaria			
Piano d'Orta	1	46	805,00 €
Torre de' Passeri	1	64	1.120,00 €
Tocco da Casauria	1	66	1.155,00 €
Predisposizione orario			
Scuola Secondaria Torre de' Passeri	1	18	315,00 €
Scuola secondaria Piano d'Orta	1	18	315,00 €
Secondaria Tocco da Casauria	1	18	315,00 €
Primaria Piano d'Orta	1	10	175,00 €
Primaria Tocco da Casauria	1	10	175,00 €
Primaria Torre de' Passeri	1	10	175,00 €
Web & Site			
	1	70	1.225,00 €
Referente salute			
	1	20	350,00 €
Commissione bullismo e cyberbullismo			
Referente commissione	1	20	350,00 €
Membro commissione	2	20	350,00 €
Commissione lettura ed interpretazione dati INVALSI			
	4	80	1.400,00 €
Referente Orientamento			
	2	30	525,00 €


Commissione intercultura			
Referente commissione intercultura	1	30	525,00 €
Membro commissione intercultura	4	60	1.050,00 €
Commissione di supporto alla funzione strumentale PTOF			
	4	80	1.400,00 €
Referente visite guidate e Viaggi di istruzione			
	1	30	525,00 €
Commissione ERASMUS			
Referente commissione ERASMUS	1	30	525,00 €
Membro commissione ERASMUS	3	45	787,50 €
Coordinatori di classe scuola secondaria			
	12	180	3.150,00 €
Docenti Tutor			
	4	48	840,00 €
Flessibilità organizzativa e didattica			
	14	112	1.960,00 €
Progetti di istituto di ampliamento dell'offerta formativa		Ore aggiuntive di insegnamento (35 euro)	80
		TOT	37.187,50 €

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Intensificazione - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	N. personale ATA	N. ore	Importo LD
Intensificazione per maggiori carichi di lavoro dovuti alla sostituzione dei colleghi assenti*	5	150	2.175,00 €
Intensificazione per maggiori carichi di lavoro dovuti all'assunzione di maggiori responsabilità (obiettivi di incentivazione)	5	175	2.537,50 €
			4.712,50 €

Intensificazione - COLLABORATORI SCOLASTICI		ORE	Importo LD
Intensificazione per maggiori carichi di lavoro dovuti alla sostituzione dei colleghi assenti scuola primaria e secondaria*	11	330	4.125,00 €
Intensificazione per maggiori carichi di lavoro dovuti alla sostituzione dei colleghi assenti scuola infanzia*	9	360	4.500,00 €
			8.625,00 €

Straordinario - COLLABORATORI SCOLASTICI		ORE	Importo LD
Straordinario per progetti di ampliamento dell'offerta formativa		87	1.087,50 €



 14

* Le somme verranno ripartite utilizzando la seguente equazione matematica:

giorni presenza per incentivazione = (100-giorni di assenza)

coefficiente di riparto = giorni presenza per incentivazione/somma da ripartire

Quota pro-capite = coefficiente di riparto * giorni presenza per incentivazione

Art. 25 – Funzioni strumentali

L'importo destinato a remunerare le funzioni strumentali viene incrementato di € 1.064,23 prelevandoli dall'avanzo del FIS del precedente anno scolastico.

Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti del 20/10/2022 nella quale sono state individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell'Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati secondo la seguente ripartizione:

TOTALE FONDI DISPONIBILI	€ 4.571,93	
FUNZIONI STRUMENTALI ASSEGNATE	N. docenti	IMPORTO PER FUNZIONE STRUMENTALE (LORDO DIP)
REFERENTE PTOF	1	€ 1.142,98
PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO	2	€ 2.285,96
REFERENTE INCLUSIONE	1	€ 1.142,98

Art. 26 – Incarichi specifici personale ATA



I compiti del personale ATA sono costituiti (art.47 sequenza contrattuale 29/11/2007):

- dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
- da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa. Per i lavoratori appartenenti all'Area A saranno finalizzati all'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza agli alunni diversamente abili ed al primo soccorso.

Per l'assegnazione degli incarichi si configurano i seguenti criteri:

Per gli *Assistenti Amministrativi*:

- dichiarazione di disponibilità;



15



- aver svolto lo stesso incarico negli anni precedenti.
- In caso di concorrenza, prevale l'anzianità di servizio.

Per i *Collaboratori Scolastici*:

- dichiarazione di disponibilità;
- aver svolto lo stesso incarico negli anni precedenti.
- In caso di concorrenza, prevale l'anzianità di servizio.

Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso delle posizioni economiche, gli incarichi specifici vengono distribuiti al restante personale, secondo la seguente tabella:


TOTALE FONDI DISPONIBILI		€ 2.498,42	
INCARICHI SPECIFICI	N. ATA COINVOLTI	IMPORTO (lordo dipendente)	
Manutenzione ordinaria plessi	2	€ 600,00	
Assistenza agli alunni H	3	€ 900,00	
Collaborazione mensa scolastica	9	€ 990,00	

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati i compiti e gli obiettivi assegnati, il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 28 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.





G. Torre
 Pres.


TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.



TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.


FIRME

Per la parte pubblica:

Il Dirigente Scolastico



Per la R.S.U. la rappresentante






Per la R.S.U. la rappresentante



Per la R.S.U. la rappresentante _____

Per i Sindacati Provinciali rispettivamente i rappresentanti:

- FLC-CGIL _____
- CISL SCUOLA  _____
- UIL SCUOLA  _____
- GILDA - UNAMS _____
- SNALS-CONFSAL  _____
- ANIEF _____

